



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 94 DEL 17 GENNAIO 2017

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 16 gennaio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Giampiero TORALDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'AIA-CRA : Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.45 della Società U.S.D. CSI STALETTI'

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del 15.12.2016 (ammenda di € 150,00, squalifica del calciatore VERTUA Stefano fino al 16.2.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il delegato della Società reclamante;

RILEVA

il reclamo, per quanto riguarda l'ammenda, è inammissibile trattandosi di sanzione non impugnabile ex art.45, comma 3 lett.d) del C.G.S.;

per quanto attiene la squalifica del calciatore VERTUA Stefano ritiene questa Corte che la violazione commessa dal calciatore possa essere qualificata come atto di protesta di modesta violenza contro l'arbitro e conseguentemente appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione inflittagli.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo per quanto riguarda l'ammenda;

in parziale accoglimento, riduce la squalifica inflitta al calciatore VERTUA Stefano fino 17 GENNAIO 2017 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.46 della Società A.S.D. ROSE CITY

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del 15.12.2016 (punizione sportiva della perdita della gara *Rose City – Cetraro F.C. del 11.12.2016 -Campionato di 1^Categoria-* ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore IACONETTI Alessandro per CINQUE anni (e quindi fino al 14.12.2021) con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014, ammenda di € 150,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 6 febbraio 2017.

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 06 FEBBRAIO 2017.

RECLAMO n.47 del Sig. MARCHIO Francesco (tesserato della Società A.S.D. Calcio Steccato)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 22.12.2016 (squalifica fino al 23.2.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rileva che il reclamo è inammissibile per essere stato inviato il 30.12.2016 in violazione degli artt. 38.2 e 46.4 del C.G.S. e quindi oltre i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.48 del Sig. OLIVO Giuseppe (tesserato della Società Pol. D.Cutro)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 12 bis Amatori del 22.12.2016 (squalifica fino al 22.2.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che il direttore di gara ha affermato nel rapporto che il calciatore Olivo Giuseppe, a fine gara, lo "teneva per un braccio tirandogli la maglia";
che il referto arbitrale costituisce prova assoluta e privilegiata;
che correttamente il Giudice Sportivo ha qualificato la violazione come atto di modesta violenza;
che, tuttavia, la sanzione comminata è eccessiva e deve essere ridotta;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce a DUE giornate effettive di gara la qualifica inflitta al calciatore OLIVO Giuseppe e dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO n.49 della Società F.C.D. DAVOLI ACADEMY

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.44 del 22.12.2016 (inibizione del dirigente MAIOLO Vittorio fino al 15.3.2017, squalifica del calciatore PROCOPIO Davide Ferdinando per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore SALATINO Alessandro per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore GIOFFRE' Enrico per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

premesso che il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata ex art.1/1.1del C.G.S.;

RILEVA

nell'allegato al rapporto di gara l'arbitro ha dichiarato che il Sig.Maiolo Vittorio, dirigente accompagnatore, unitamente a tutti i calciatori in panchina, si scagliava contro i calciatori della Soc.Tiger in panchina nonché contro altri calciatori della stessa società.

Risulta inoltre che, a fine gara lo stesso Maiolo, dopo aver protestato nei confronti del direttore di gara per non avere, a suo parere, lo stesso concesso alcuni minuti di recupero, con frasi intimidatorie lo invitava a non riportare nel rapporto quanto accaduto.

Deve, pertanto, ritenersi acclarata la responsabilità del Sig.Maiolo Vittorio in ordine alle violazioni allo stesso contestate e la sanzione inflitta appare congrua ed adeguata rispetto alla natura, alla entità e alle modalità dei fatti allo stesso ascritti.

Lo stesso dicasi per quanto attiene il calciatore Procopio Davide Ferdinando responsabile di comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara nonché del tentativo di ostacolare il rientro dello stesso negli spogliatoi a fine gara.

Per quanto riguarda i calciatori Salatino Alessandro e Gioffre' Enrico gli stessi devono essere ritenuti responsabili di atto di violenza nei confronti di calciatore avversario e la sanzione deve essere contenuta avuto riguardo alla suddetta violazione.

P.Q.M.

rigetta il reclamo per quanto riguarda la sanzione inflitta al Sig.MAIOLO Vittorio ed al calciatore PROCOPIO Davide Ferdinando;

riduce a DUE giornate effettive di gara la squalifica inflitta ai calciatori SALATINO Alessandro e GIOFFRE' Enrico;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.50 della Società POL. D. ALBI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 29.12.2016 (UN punto di penalizzazione in classifica, ammenda di € 60,00, squalifica dell'allenatore CANINO Nicola fino al 3 FEBBRAIO 2017, squalifica del calciatore PICCOLI Salvatore, in qualità di capitano, in luogo dell'autore dell'atto di violenza nei confronti dell'arbitro, non indentificato, con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale della Società reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara Pol. D. Albi - Crucolese del 18.12.2016, risulta che al termine della gara, dopo la segnatura della rete della Crucolese al minuto 45'+5', il direttore di gara veniva attorniato da diversi giocatori e dirigenti dell'Albi, che protestavano vigorosamente.

Durante tali contestazioni, l'arbitro veniva colpito alla caviglia ed alla tempia destra, da un calciatore dell'Albi, non identificato.

Grazie all'intervento del dirigente accompagnatore ufficiale della Società Albi, il direttore di gara rientrava nello spogliatoio senza alcuna ulteriore conseguenza.

In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato la società infliggendo la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 60,00.

Inoltre ha inibito fino al 3 febbraio 2017 i dirigenti Giancotti Salvatore e Amelio Luigi Andrea, ed ha squalificato l'allenatore Canino Nicola fino al 3.2.2017, nonché il sig. Salvatore Piccoli, in qualità di capitano, fino al 30.6.2017.

La società ha presentato reclamo avverso le sanzioni inflitte nei suoi confronti, nonché contro l'inibizione inflitta ai dirigenti, e contro le squalifiche dell'allenatore e del capitano, identificando quale autore dei gesti violenti contro l'arbitro il calciatore Giuseppe Corea.

Passando al merito, ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall'arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S).

Tuttavia, nel reclamo la società Pol. D. Albi ha fornito l'identificazione del calciatore che ha colpito l'arbitro. Ricostruzione supportata, altresì, da dichiarazione dello stesso calciatore Giuseppe Corea.

Da ciò deriva la revoca della squalifica nei confronti del capitano Piccoli Salvatore, con conseguente invio degli atti al Giudice Sportivo per gli opportuni provvedimenti nei confronti del calciatore Giuseppe Corea.

In ordine alle sanzioni inflitte nei confronti della società, per responsabilità oggettiva, si ritiene che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti descritti, anche tenuto conto del comportamento pienamente collaborativo del dirigente accompagnatore ufficiale, per come indicato dallo stesso direttore di gara, che ha evitato conseguenze più gravi alla persona dell'arbitro, e tenuto conto che comunque non si sono verificati incidenti né sul terreno di gioco né fuori l'impianto sportivo.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

-revoca la squalifica al calciatore Salvatore PICCOLI, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro per gli opportuni provvedimenti nei confronti del calciatore Giuseppe COREA;

-revoca la sanzione del punto di penalizzazione in classifica, e dispone che la società POL. D. ALBI giochi UNA (1) partita a porte chiuse.

Conferma – ai sensi dell'art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l'applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014.

Rigetta nel resto il provvedimento impugnato e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 17 GENNAIO 2017
